



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XIV

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 – 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Registro Ordinanze Sindacali n° 338/2010 del 2-9-2010
Proroga sino al 13/09/2010 dell'ordinanza sindacale n° 724/2010 recante "Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e obbligo di mantenere puliti gli spazi antistanti gli esercizi di somministrazione".

II SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria ordinanza n° 724 del 17 giugno 2010 con la quale sono stati istituiti i seguenti obblighi e divieti, in via sperimentale sino al 15 luglio del corrente anno solare, su tutto il territorio comunale, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, pub, discoteche, chalet ed attività similari:

- 1) di mantenere sempre pulito lo spazio antistante l'esercizio e, in particolare, di provvedere alla collocazione di un numero idoneo di cestini o di altri adeguati contenitori in grado di contenere i rifiuti e di provvedere, altresì, nel corso dell'orario di apertura del locale alla periodica pulizia dell'area antistante l'esercizio e, in coincidenza con la chiusura giornaliera, di pulire adeguatamente l'area, anche se pubblica, antistante il locale.
- 2) Il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche oltre le ore 02:00 e di ogni bevanda alcolica oltre le ore 03:00 del mattino.

RICHIAMATA, inoltre, l'ordinanza sindacale n° 807/2010 con la quale sono state apportate, in uno, la proroga e delle modifiche alla citata ordinanza n° 724;

RILEVATO che nel periodo di vigenza del citato provvedimento gli obblighi e divieti imposti hanno prodotto gli auspicati effetti (in particolare: a) la riduzione del fenomeno dell'abbandono incontrollato, durante la notte, di bottiglie di vetro contenenti bevande alcoliche e superalcoliche; b) maggiore nettezza e pulizia degli spazi pubblici antistanti gli esercizi di somministrazione);

CONSIDERATA l'opportunità, pertanto, per le ragioni espresse nella parte narrativa dei provvedimenti richiamati, di prorogare integralmente l'efficacia dell'ordinanza 724/10 sino alla conclusione della tradizionale e partecipata manifestazione di "addio all'estate" (che quest'anno si svolgerà col nome di "arrivederci estate" nei giorni 11 e 12 settembre prossimi), con la sola eccezione di unificare il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 03:00 del mattino nel giorno 11 settembre 2010;

RITENUTO che gli obblighi e i divieti di cui alla presente ordinanza devono essere armonizzati con la normativa concernente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione e che è opportuno definire la fascia oraria notturna in cui è vietata la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche dalle ore 02.00 alle ore 07.00 e di quelle alcoliche dalle ore 03.00 alle ore 07.00

VISTO

l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati *"al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

VISTI

gli articoli 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 16, c. 2, della L. 24/11/1981 n° 689;

ORDINA

- 1) La proroga della validità e della efficacia dell'ordinanza n° 724 del 17 giugno 2010 recante *Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e obbligo di mantenere puliti gli spazi antistanti gli esercizi di somministrazione*, sino al 13 settembre 2010;
- 2) Limitatamente al giorno 11 settembre 2010 viene fissato alle ore 3.00 del mattino successivo l'orario oltre il quale vige il divieto di somministrazione e di vendita tanto delle bevande alcoliche quanto di quelle superalcoliche;
- 3) Il *Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche* di cui all'ordinanza 724/10 è valido dalle ore 03.00 alle ore 07.00;
- 4) Il *Divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche* di cui all'ordinanza 724/10 è valido dalle ore 02.00 alle ore 07.00;

DISPONE

che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Ragusa, sia immediatamente esecutiva e venga:

- pubblicata all'albo pretorio del Comune come per legge;
- resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Ragusa (www.comune.ragusa.it);
- trasmessa al settore XI, Sviluppo Economico, per informazione, al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze di Polizia per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ragusa entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice Amministrativo competente per territorio (Tribunale Amministrativo Regionale - Catania) entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ragusa, 31 agosto 2010

Il Sindaco
Nello Dipasquale